

Processo civile telematico

Il deposito di prove digitali in formati non ammessi dalle specifiche tecniche sul pct

di Giuseppe Vitrani



Un tema assai dibattuto e potenzialmente fonte di non poche problematiche in tema di produzione e formazione delle prove all'interno del processo, riguarda la produzione di documenti digitali che nascono in formati il cui deposito telematico non è ammesso dalle specifiche tecniche sul pct.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 13 del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 il deposito telematico dei documenti informatici è consentito solo laddove essi siano in un numero ristretto di formati (precisamente: pdf, rtf, txt, ipg, gif, tiff, xml, eml, msg); si pone così da sempre il problema di come produrre quegli allegati digitali che non sarebbero accettati con il deposito telematico ma che costituiscono magari una prova fondamentale nel processo; si pensi ad un'immagine di diagnostica sanitaria in formato Dicom o ad una tavola redatta da un ingegnere in formato .dwg: si tratta a tutta evidenza di prove precostituite che devono fare il loro ingresso nel contraddittorio al fine di non pregiudicare il diritto di difesa.

Sul punto le specifiche tecniche dicono poco e l'unico riferimento appare contenuto nell'art. 15, ove si dispone che *"I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati:*

1. *numero di ruolo della causa;*
2. *progressivo dell'allegato;*
3. *indicazione della prima udienza successiva al deposito".*

La disposizione non appare immediatamente collegata al tema in discussione ma lo diventa se si interpreta il concetto di "analogico" come comprendente tutto ciò che non è digitale: in questo senso una produzione fatta salvando documenti su cd-rom o su dvd diventa "analogica"

proprio perché effettuata depositando un oggetto fisico (il cd-rom o il dvd, appunto) all'interno del quale è inserito un documento digitale. In sostanza, ove si acceda a tale interpretazione, la produzione di un file Dicom, ad esempio, effettuata su cd-rom viene equiparata alla produzione di un altro oggetto fisico (ad esempio un casco, un pneumatico) con il vantaggio di garantire una linea interpretativa unica che accomuna tutti i casi in cui l'avvocato non può produrre documenti per via telematica ma è obbligato a recarsi in cancelleria.

Come si vede, peraltro, la norma in questione si limita a prescrivere un adempimento (identificare e descrivere i documenti analogici in un'apposita sezione dell'atto processuale che accompagna la produzione in questione) ma non subordina il deposito ad alcuna autorizzazione del giudice.

[CONTINUA A LEGGERE](#)



Seminario di specializzazione

USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)